

POLICY WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING

Venice Ro Port Mos S.C.p.A (di seguito anche solo Venice Ro Port Mos) adotta un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni riguardanti la Società inviate da Terzi o da Persone della società stessa.

Il processo è conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, **riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. "Decreto Whistleblowing").

Detto processo di gestione delle segnalazioni è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 di Venice Ro Port Mos S.C.p.A.

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione:

Ai sensi del D.lgs n. 24/2023 possono effettuare segnalazioni:

- lavoratori subordinati di Venice Ro Port Mos;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Venice Ro Port Mos;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Venice Ro Port Mos;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Venice Ro Port Mos

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tali soggetti possono segnalare informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Si possono segnalare Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a persone di Venice Ro Port Mos, che possano integrare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del Modello 231 di Venice Ro Port Mos e/o del Codice Etico;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

ATTENZIONE: non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

CANALI DI SEGNALAZIONE

A) CANALE INTERNO

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite il Canale interno:

- 1) in forma scritta tramite posta ordinaria indirizzata a:

VENICE RO PORT MOS S.C.p.A
Ufficio Whistleblowing
Via Autostrade del mare, 1
30176 Venezia Fusina.

Deve essere spedito un plico chiuso recante all'esterno la dicitura "RISERVATA". Il plico deve contenere due buste chiuse: una con i dati identificativi del segnalante, la fotocopia del documento di riconoscimento e l'indirizzo di ricezione via posta ordinaria delle comunicazioni inerenti la segnalazione; l'altra con il solo testo della segnalazione.

Entro sette giorni di calendario dalla data di ricezione, il Gestore del Canale rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione; quale data di ricezione fa fede la data del timbro postale.

Il segnalante può effettuare segnalazioni integrative se il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, si sia aggravato o si sia interrotto; nella comunicazione integrativa, deve essere citato il Protocollo comunicato dal Gestore del Canale.

Il Gestore del canale mantiene le interlocuzioni col segnalante per comunicare:

- entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, l'eventuale inammissibilità della Segnalazione, motivandone le ragioni;
 - non appena conclusa la verifica di ammissibilità con esito positivo (e, comunque, entro tre mesi dalla dell'avviso di ricevimento), che alla segnalazione è accordata la Protezione prevista dalla normativa; in detta comunicazione viene identificato il Gestore delle indagini interne e si fa rimando all'informativa sul trattamento dei dati contenuti nella Segnalazione disponibile sul sito internet della società;
 - entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, qualora le indagini non si siano concluse, un riscontro sull'avanzamento della gestione della segnalazione;
 - tempestivamente all'esito delle indagini, la chiusura della segnalazione e le eventuali sanzioni applicate.
- 2) in forma orale avanti il Gestore del Canale con appuntamento da richiedere per iscritto allo stesso indirizzo di cui sopra; l'appuntamento è garantito entro trenta giorni di calendario a far data dall'avviso di ricevimento della richiesta d'appuntamento.

Il Gestore del Canale, durante l'incontro, stende un verbale della Segnalazione che dovrà essere sottoscritto per approvazione dal segnalante; il Segnalante trattiene l'originale, firmato anche dal Gestore del Canale che ne trattiene una copia, con i dati del segnalante oscurati. Il Verbale vale quale comunicazione di ricevuta della segnalazione. Acquisito il Verbale, la segnalazione orale viene trattata alla stessa stregua della segnalazione scritta.

La posta ordinaria costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con adeguate modalità interne organizzative, la riservatezza dell'identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

In entrambe le forme di comunicazione al Canale Interno, la separazione dei dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione consente:

- la gestione della stessa in modalità anonima;
- di mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa; il Gestore del canale è Responsabile del Trattamento dei dati e consente l'accesso ai soli soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione e delle relative indagini interne.

B) CANALE ESTERNO GESTITO DALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il segnalante può effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno, oppure se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **per le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, violazioni del Codice Etico, violazioni del Modello 231 (art.2, c.1, lett. a, nr. 2 del Decreto), può essere utilizzato il solo Canale Interno**

ANAC ha predisposto una apposita piattaforma informatica online (piattaforma ANAC) per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive, erogata in forma di applicazione web accessibile tramite browser.

La piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti. Ad essa si accede dal sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata. Alla data di adozione della presente procedura detto link risulta essere il seguente:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

ANAC garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (ex art. 7, co. 1, del decreto) mediante l'utilizzo di strumenti di crittografia ed accesso con autenticazione informatica a più fattori.

Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma ANAC per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione.

Per istruzioni approfondite in merito all'utilizzo del Canale segnalazione Esterno, si rimanda al sito internet ufficiale dell'ANAC:

www.anticorruzione.it

C) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può ricorrere anche alla divulgazione pubblica delle violazioni, ma la Protezione è riconosciuta solo alle seguenti condizioni.

- 1) Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, a cui Venice Ro Port Mos, non ha dato riscontro nei termini previsti e, conseguentemente, ha effettuato una segnalazione esterna alla quale ANAC, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 2) Il Segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 3) Il Segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili (e quindi non su semplici illazioni), che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) Il Segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili (e quindi non su semplici illazioni) che la segnalazione esterna:
 - possa comportare il rischio di ritorsioni;
 - oppure possa non avere efficace seguito per:
 - o pericolo di occultamento o distruzione delle prove;
 - o il soggetto ricevente la segnalazione esterna possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ove il Segnalante riveli volontariamente la propria identità, Venice Ro Port Mos:

- non è tenuta ad applicare la tutela della riservatezza;
- è comunque tenuta ad applicare la tutela del segnalante, e delle Persone a lui correlate, dalle ritorsioni;
- Il segnalante e/o le Persone a lui Correlate, in caso siano (o ritengano di essere) oggetto di Ritorsioni possono utilizzare il Canale Esterno per la relativa segnalazione.

D) DENUNCIA ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Il segnalante può ricorrere anche alla denuncia alle Autorità Giudiziarie di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. In tal caso:

- Venice Ro Port Mos è tenuta ad accordare al Segnalante e alle Persone Correlate la tutela dalle Ritorsioni;
- Il Segnalante e/o le Persone a lui Correlate, in caso siano (o ritengano di essere) oggetto di Ritorsioni, possono utilizzare il Canale Esterno per la relativa segnalazione;
- poiché gli uffici delle Autorità Giudiziarie presso i quali è sporta la denuncia sono tenuti a rispettare le stesse regole sulla tutela della riservatezza del Segnalante e del contenuto delle segnalazioni, nel testo della denuncia dovrà essere specificato che la stessa viene sporta anche ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 nr. 24.

PROTEZIONE (TUTELA) DEL SEGNALANTE e delle persone a lui correlate

Nel rispetto delle previsioni di legge Venice Ro Port Mos garantisce:

- la **riservatezza dell'identità del Segnalante** a partire dalla ricezione della segnalazione e
- **vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante** in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, **nonché quelli rivolti a persone correlate al segnalante**, nel contesto lavorativo di Venice Ro Port Mos:
 - **Facilitatore**, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
 - Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono **legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
 - **Colleghi di lavoro del segnalante nel medesimo contesto lavorativo** e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente.
 - Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
 - Enti presso i quali il segnalante presta la propria attività lavorativa.

In aderenza al Decreto, **si considerano senz'altro Ritorsioni** atti quali quelli di seguito esposti in via meramente esemplificativa:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SEGNALAZIONE DI AZIONI RITORSIONE

La segnalazione di azioni ritorsive è ammessa solo se precedentemente chi ne è soggetta ha effettuato una segnalazione di violazione attraverso i canali descritti nella presente informativa.

Le azioni ritorsive devono essere segnalate:

- mediante il CANALE INTERNO, solo se la precedente segnalazione di violazione riguardava condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del Modello 231 di Venice Ro Port Mos e/o del Codice Etico;
- mediante il CANALE ESTERNO ANAC se la precedente segnalazione di violazione riguardava tutte le altre restanti condotte illecite.

Avvertenza:

Non utilizzare questo processo per reclami, comunicazioni, suggerimenti sui servizi offerti da Venice Ro Port Mos di natura commerciale.

VENICE RO-PORT MOS S.C.P.A.
Via Autostrade del Mare
(Via dell'Elettronica s.n.c.)
30176 Fusina - Venezia
Cod. Fisc. - P.IVA 03994510273